

TRIBUNALE DI ASTI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

V.G. n. 3336 /2025

DECRETO
DI ESECUTIVITA' DI LODO ARBITRALE
(ART. 825 C.P.C.)

La Presidente,

vista l'istanza per declaratoria di esecutività del lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c. depositata telematicamente e in data 28/10/2025 da:

Parte_1, nato il 24.01.1978 ad Asti (AT), C.F. *C.F._1*, residente in Asti (AT), via Paniati n. 5, soggetto che richiede l'esecutorietà del lodo, difeso dall'Avv. Alessio Invernizzi del Foro di Asti (pec: *Email_1*), con studio in Asti, Corso Alfieri n. 310 nei confronti di:

sig. *Persona_1*, nato a Vinci (FI) il 30.06.1967, C.F. *C.F._2*, residente in Cerreto Guidi (FI), via Mostagnana n. 8, difeso dagli Avv.ti Avv.ti Franco TUTI e Sonia MARTINI del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Empoli, Via Gaetano Fabiani n.10, pec: *Email_2* e *Email_3*

avente ad oggetto:

lodo arbitrale del 16/7/2025 emesso dall'Arbitro Unico nominato con Delibera della Giunta esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte n. 31/2024 Prof. Not. *Persona_2* nel procedimento arbitrale insorto fra il sig. *Parte_1* ed il sig. *Persona_1* in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto preliminare 19.04.19 fra le parti:

esaminato il lodo;

vista la convenzione di arbitrato di cui al contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 19.04.2019 in Asti da tali parti,

dato atto che per l'exequatur non è prevista l'instaurazione del contraddittorio se non in una fase eventuale e differita (art. 825 u.c. cp.c., Corte Cost. 04/03/1992 n. 80);

ritenuto che in sede di rilascio della esecutorietà ai sensi dell'art. 825 c.p.c. il controllo del tribunale è limitato al riscontro della regolarità formale del lodo, e quindi da un lato alla verifica degli adempimenti preordinati alla esecutorietà (istanza della parte, deposito del lodo nelle forme previste, allegazione della convenzione di arbitrato) e dall'altro lato al riscontro dei presupposti formali del lodo stesso (carattere rituale del lodo, sottoscrizione degli arbitri- cfr. Corte appello Bari sez. I, 16/08/2011)

rilevato che nel caso in esame tali requisiti sussistono; accertata pertanto la regolarità formale del lodo,

Visto l'art. 825 c.p.c.,

**dichiara
esecutivo il lodo arbitrale**

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria, a norma dell'art. 133 c.p.c.

Asti 13/11/2025

La Presidente del Tribunale di Asti

Dott.sa Ombretta Salvetti